MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, IL PERSONALE E I SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

AVVISO PUBBLICO PER LA STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E RECLUTATO AL FINE DI GARANTIRE LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'UNIONE EUROPEA E NAZIONALE PER I CICLI DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E 2021-2027 DA INQUADRARE NELL'AREA FUNZIONARI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 97 della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022 n. 79 recante "Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2002, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal D.P.R. del 16 giugno 2023 n. 82;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della prosuttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Funzioni centrali (ex comparto Ministeri) 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018 e 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*".

VISTO l'art. 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41, secondo cui "*Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente*";

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il Piano triennale del fabbisogno di personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2023 – 2025, inserito nel Piano integrato di attività e organizzazione dello stesso triennio (cd. PIAO

2023/2025), adottato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 50 del 29 marzo 2023 registrato dalla Corte dei conti in data 18/04/2023 con il n. 1125;

VISTO il Piano triennale del fabbisogno di personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2024 – 2026, inserito nel Piano integrato di attività e organizzazione dello stesso triennio (cd. PIAO 2024/2026), adottato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 12 del 31 gennaio 2024 registrato dalla Corte dei conti in data 15/02/2024 con il n. 346;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) "…a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri…" di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL "…a decorrere dalla medesima data…", il subentro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e il trasferimento al medesimo Ministero delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023 n. 230, recante *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione",* pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 38 del 15/02/2024 e entrato in vigore il 1° marzo 2024 e, in particolare, l'art. 36 comma 2, che prevede che con il decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'art. 34 "*è individuato (…) il personale a tempo determinato in servizio presso ANPAL*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16/02/2024 con il quale è stato, tra l'altro, trasferito il personale a tempo determinato in servizio presso ANPAL assunto ai sensi dell'art. 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con contratti a tempo determinato, nei quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è subentrato dal 1° marzo 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2023 che assevera le risorse da cessazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale costituenti budget 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2022 e in particolare la Tabella n. 30 che ha autorizzato il cumulo dei risparmi da cessazioni degli anni 2017-budget 2018, 2018-budget 2019, 2019-budget 2020 e 2020-budget 2021 dell'ex Agenzia pari a € 363.428,34 per il reclutamento di personale da parte di Anpal per una spesa complessiva di € 231.329,46, determinando una disponibilità residua pari a € 132.098,88;

VISTO l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 l'utilizzo delle risorse economiche disponibili e autorizzate con i richiamati provvedimenti;

CONSIDERATO che l'onere complessivo previsionale rientra nella disponibilità vigente del budget 2022 e 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la nota prot. n. 1683 del 7 febbraio 2024, con la quale è stata avviata, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la richiesta di rimodulazione delle facoltà assunzionali autorizzate con D.P.C.M. 10 novembre 2023 con riferimento alla sola tipologia di reclutamento, ai fini, tra l'altro, della stabilizzazione di personale non dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'art. 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41;

VISTO il parere positivo espresso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Igop - con nota n. 47307 dell'11/03/2024 e dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. DFP – 0019301-P del 14/03/2024;

VISTA la nota prot. n. 10196 del 16 luglio 2024, con la quale è stata inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato una richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle disponibilità residue di cui al D.P.C.M. 11 maggio 2023 e al D.P.C.M. 22 luglio 2022 (Tab. 30), ai fini della stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'art. 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41;

ACCERTATA la capienza dei posti disponibili nell'Area dei Funzionari della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto al numero dei dipendenti in servizio, assunti ai sensi dell'art. 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

RITENUTO di dover procedere, nelle more della richiamata procedura autorizzatoria, all'emanazione dell'avviso pubblico per la stabilizzazione, ai sensi dell'art. 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41, del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reclutato ai sensi dell'art. 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da inquadrare nell'Area Funzionari del personale non dirigenziale del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

DECRETA:

Art. 1.
Avviso di stabilizzazione

1. È indetto ai sensi dell'art. 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41, l'avviso pubblico per la stabilizzazione, ai sensi dell'art. 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41, **del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali reclutato ai sensi dell'art. 1 comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dal medesimo Ministero o dall'Agenzia per le politiche attive del lavoro**, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, da inquadrare nell'Area Funzionari del CCNL Comparto Funzioni centrali 2019-2021.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

1. È ammesso a partecipare alla suddetta procedura di selezione finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere stato reclutato tramite apposita procedura concorsuale per la selezione del personale non dirigenziale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1 comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) essere in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione;

Art. 3
Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Il presente avviso di selezione è pubblicato sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: «https://www.inpa.gov.it» - ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La domanda può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul portale «inPA».
3. Il candidato deve inviare la domanda di ammissione alla selezione esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS, compilando il format di candidatura sul Portartale «inPA» - raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo: «https://www.inpa.gov.it» - previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.
4. Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
5. **La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul portale «inPA».** Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23.59 (ora italiana) del primo giorno seguente non festivo.
6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
7. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di assistenza presente sul Portale «inPA». Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.
8. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line.
9. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.
10. Il candidato può modificare o integrare la domanda inviata, nelle medesime modalità sopra descritte, sino alla data di scadenza del bando. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

Art. 4
Ammissione dei candidati

1. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente avviso, l'amministrazione dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura selettiva.

2. L'eventuale esclusione dalla selezione verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato.

Art. 5
Commissione esaminatrice

1. Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione esaminatrice, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità, prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità previste dagli artt. 35, 35-bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Presidente e i membri della Commissione potranno essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

3. La Commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni e la regolarità e l'integrità della procedura.

Articolo 6
Prova d'esame

1. La prova d'esame consiste nello svolgimento di un colloquio selettivo.

2. Al colloquio selettivo sono ammessi i candidati che abbiano maturato i requisiti previsti dall'art. 50, comma 17, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, di seguito indicati:
a) avere maturato almeno 24 mesi complessivi di servizio continuativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e/o Anpal con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) avere conseguito la valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

3. Il colloquio selettivo è orientato alla verifica dei seguenti aspetti:
a) Conoscenza delle attività lavorative oggetto della selezione, con riferimento agli aspetti teorici, ai concetti basilari nonché alle nozioni specifiche;
b) Capacità tecniche ed esecutive relative allo svolgimento della predetta attività;
c) Effettivo possesso delle specifiche competenze indicate per la posizione;
d) Conoscenza della lingua inglese.

4. La prova si intende superata con una valutazione di idoneità del candidato. La Commissione esaminatrice indica con sintetica motivazione le ragioni dell'attribuzione di eventuali inidoneità.

5. Il calendario delle prove d'esame, con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno, verrà pubblicato esclusivamente sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente indirizzo: www.lavoro.gov.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle prove stesse, con valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione che sarà indicata con successivo provvedimento dell'Amministrazione e di cui sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali contestualmente alla pubblicazione del calendario della prova. Nel caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova potrà avvenire mediante strumenti di videoconferenza, di cui saranno date specifiche indicazioni con successivo eventuale provvedimento della Commissione esaminatrice, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la pubblicità, la regolarità e l'integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati

personali. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, l'Amministrazione prevede, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle medesime garanzie di cui al comma precedente.

Art. 7
Assunzione in servizio

1. La Commissione forma gli elenchi dei candidati che, maturati i requisiti di cui all'art. 6 del presente avviso, hanno sostenuto il colloquio selettivo e sono risultati idonei. I predetti elenchi saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente indirizzo: www.lavoro.gov.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" con valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati risultati idonei verranno assunti con contratto individuale, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nell'Area Funzionari del ruolo unico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e inquadrati nella famiglia professionale corrispondente al profilo professionale ricoperto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in regime di contratto a tempo determinato, equivalente ai profili elencati dall'art.7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
3. Gli aspetti concernenti il trattamento giuridico ed economico sono regolati dalla disciplina dei contratti collettivi vigenti.
4. Gli idonei che, senza alcun giustificato motivo, non prendano servizio decadono dall'assunzione.
5. L'assunzione e l'inquadramento nel ruolo del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali avverranno, in conformità alle normative sul pubblico impiego vigenti, subordinatamente all'accertamento della copertura finanziaria e alle relative autorizzazioni.
6. L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti previsti per l'assunzione.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Commissione esaminatrice e all'amministrazione destinataria del presente bando di concorso in ordine alle procedure selettive e assunzioni, nonché' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa.
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente pro-tempore della Divisione II della Direzione Generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa.

7. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell'ambito della procedura medesima.
8. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.
9. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in esito alla selezione, verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'amministrazione.
10. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.

Art. 9
Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 165/2001 e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni centrali 2019-2021 (ex comparto Ministeri).
2. Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente avviso.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

IL DIRETTORE GENERALE
Grazia STRANO*

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*